

Determinazione n. 135 del 21/03/2025

SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SERVIZI ALLA COMUNITA'
SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE GIURISDIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI

- il provvedimento sindacale prot. n. 19683 del 20 dicembre 2024 con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del 1^ Settore Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Comunità ;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 130/2024 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Comunità;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2025-2027 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 dicembre 2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 e i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- la società A.E. s.r.l. ha agito in giudizio contro il Comune di Rubiera per l’annullamento degli atti con i quali l’Ente, in applicazione della legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 2013 e della determinazione regionale n. 831 del 2017 in materia di “ludopatia”, ha provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale, disponendo conseguentemente la chiusura della sala giochi e/o sala scommesse sita in Viale Matteotti n. 1/d in quanto ubicata a distanza inferiore di 500 metri dal luogo sensibile scuola primaria De Amicis;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale-Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 10 febbraio 2022 n.29, ha respinto il ricorso n. 295/2018 R.G. proposto dalla società A.E. srl contro il Comune di Rubiera;
- la sentenza sopra richiamata ha ritenuto legittimi i provvedimenti emanati dal Comune - che obbligavano la società a delocalizzare la sala giochi scommesse ovvero a chiuderla - e ha

condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della controparte costituita, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

PRESO ATTO che:

- la società A.S.r.l. quale società incorporante della società A.E.s.r.l., ha proposto impugnazione con appello contro il Comune di Rubiera per l'annullamento o la riforma della sentenza sopra richiamata del T.a.r. - Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 10 febbraio 2022 n.29;
- il Comune ha resistito, costituendosi in giudizio, e ha chiesto che l'appello fosse respinto;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sezione Quarta, del 27 marzo 2024, n.03013/2022 REG.RIC., relativa al ricorso proposto dalla società A. S.r.l. contro il Comune di Rubiera per l'annullamento o la riforma della sentenza del T.a.r.;

VERIFICATO che la sentenza predetta:

- accoglie il ricorso contro la sentenza di I grado (TAR Emilia-Romagna, sez. di Parma, n. 295/2018 R.G.) e annulla i provvedimenti del Comune nella sola parte in cui, ritenendo la sala giochi gestita dall'appellante A. S.r.l. situata a distanza non consentita dal luogo sensibile scuola primaria De Amicis, ne ordinano la delocalizzazione ovvero la chiusura;
- condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla società A. S.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre al rimborso spese forfettario ed accessori di legge, se dovuti;

RICHIAMATO l'art. 194 comma 1 del TUEL che, come sopra ricordato, testualmente recita: *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;*

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19 marzo 2025 *“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza esecutiva del Consiglio di Stato sezione giurisdizionale”* con la quale si è preso atto:

- della sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2024, n.3013/2022 REG.RIC, che accoglie il ricorso proposto dalla società A. S.r.l. quale società incorporante della società A.E.s.r.l., contro il

Comune di Rubiera e che condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla A. S.r.l. *“le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti”*;

- della necessità di restituire alla società A.E. srl l'importo di € 1.000,00 versato a favore del Comune di Rubiera in attuazione di quanto stabilito dalla sentenza di soccombenza pronunciata dal T.A.R. Emilia-Romagna;

- della necessità di dover corrispondere alla ditta A S.r.l. gli importi seguenti: € 5.980,00 rimborso onorari + € 1.315,60 Iva al 22%, € 2.625,00 rimborso spese anticipate fuori campo Iva ai sensi dell'art. 15 DPR 672/1973, per un totale complessivo a carico del Comune di Rubiera pari ad **€ 9.920,60**;

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla predetta sentenza esecutiva, riferito alle spese di giudizio, oltre a rimborso spese forfetario ed accessori di legge, per un importo totale pari ad **€ 9.920,60**;

PRESO ATTO che la Giunta comunale, nella seduta del 20 marzo 2025, ha approvato con deliberazione n. 36 la *“Variazione al PEG 2025-2026 e 2027 conseguente alla prima variazione al bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 19 marzo 2025”* consentendo l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento di quanto previsto e quantificato con il presente provvedimento;

VERIFICATA la disponibilità della somma complessiva di **€ 9.920,60** allo stanziamento contabile del Peg 2025, relativo alla Missione 01 Programma 02 Tit. 01 capitolo 1000130365 denominato *“Spese per liti, arbitraggi e consulenze”*;

RICHIAMATO infine che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo alla Responsabile del Procedimento e del Responsabile di Settore

D E T E R M I N A

1. di ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2025 e di Giunta n. 36/2025 e di trasferire alla ditta A S.r.l. la la somma complessiva di **€ 9.920,60** come previsto e quantificato della sentenza del Consiglio di Stato n. 3624/2024;

2. di impegnare la somma di **€ 9.920,60** alla Missione 01 Programma 02 Tit. 01 capitolo 1000130365 denominato *“Spese per liti, arbitraggi e consulenze”* del PEG 2025; Imp. 980/2025

3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del testo unico n. 267/2000, che l'obbligazione scadrà entro il 30 marzo 2025;

4. di liquidare la somma dovuta mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29, del Regolamento di contabilità;
5. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, è il dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del 1^ Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla Comunità;
6. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo alla Responsabile del Settore;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
8. di disporre, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Rubiera, 21/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
FICARELLI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)